

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINIO
PRATICO POST LAUREA PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI
STATO FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE ALLA SEZ. A E ALLA
SEZ. B DELL'ALBO DEGLI PSICOLOGI**

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, C.so Strada Nuova, n. 65.

C.F. 80007270186, in persona del Rettore, prof. Francesco Svelto, quale
rappresentante legale,

E

ASL VCO, Azienda Sanitaria Locale VCO con sede in Omegna, via Mazzini,
117, C.F/partita IVA 00634880033 (d'ora in poi denominato soggetto
ospitante), in persona del Rappresentate Legale dr.ssa Chiara Serpieri, quale
rappresentante legale.

PREMESSO

- che in data 29/02/2012 il Consiglio Didattico di Psicologia ha recepito le
Linee Guida deliberate dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della
Lombardia, con delibera n. 175/09 in data 18/06/2009 e modificate con
delibera n. 63/11 del 17/02/2011, che prevedono la puntuale disciplina da
applicare ai tirocinanti per l'espletamento del tirocinio utile ai fini
dell'iscrizione all'Albo degli Psicologi, sez. A e sez. B;

- che il D.M. 239/92 stabilisce che sono ammessi all'Esame di Stato per
l'Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di uno dei
seguenti titoli:

° laurea specialistica in Psicologia conseguita secondo l'ordinamento previsto
dal D.M. 509/99 (classe 58/S);

° laurea triennale (classe L-24) conseguita secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 270/04;

° laurea magistrale (classe L.M. 51) in Psicologia conseguita secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 270/04;

che abbiano compiuto il tirocinio prativo post-lauream;

- che il tirocinio va effettuato presso i dipartimenti o gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalla autorità accademiche d'intesa con il consiglio dell'Ordine degli Psicologi;

- che la durata del tirocinio è subordinata al titolo di studio posseduto dal richiedente secondo quanto sotto riportato:

° laurea quinquennale vecchio ordinamento: durata di un anno ripartito in due semestri continuativi da svolgersi dopo il conseguimento della laurea;

° laurea specialistica 58/S: durata di un semestre da svolgersi dopo il conseguimento della laurea specialistica;

° laurea triennale classe L-24: durata di un semestre da svolgersi dopo il conseguimento della laurea;

° laurea magistrale classe L.M. 51: durata di un anno da svolgersi dopo la laurea magistrale;

- che il monte ore di un tirocinio pratico post-lauream della durata di sei mesi, che inizia il 15 aprile ed il 15 ottobre, è fissato in 500 ore da svolgersi in 105 giorni;

- che il monte ore complessivo dei due semestri, che iniziano il 15 aprile ed il 15 ottobre di ciascun anno, è fissato in 1000 ore, da effettuarsi nell'arco di 210 giorni, con un minimo di venti ed un massimo di trenta ore a settimana, e

che la frequenza è obbligatoria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OBIETTIVI DEL TIROCINIO POST LAUREAM

Il soggetto ospitante favorisce la realizzazione di tirocini pratici post-lauream necessari per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'Albo degli Psicologi, autorizzando l'inserimento di laureati dell'Università di Pavia in possesso di uno dei titoli di studio citati in premessa presso propri servizi e strutture.

Il soggetto ospitante prende atto e si impegna ad applicare le disposizioni di competenza contenute nelle Linee Guida allegate alla presente di cui costituiscono parte integrante.

ART. 2

CARATTERISTICHE DEL TUTOR

Il soggetto ospitante garantisce la presenza di psicologi iscritti all'Albo aventi i requisiti di legge e quelli indicati al punto IV delle Linee Guida citate al precedente art.1 per l'esercizio delle funzioni di tutor per i tirocinanti presso lo stesso attivati.

ART. 3

CONTENUTI DEL TIROCINIO

Il soggetto ospitante prende atto che la pratica professionale effettuata durante il tirocinio deve avere per oggetto i contenuti metodologici e deontologici inerenti al ruolo e alla funzione dello psicologo, che comprende l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività.

Il tirocinio interessa quindi le applicazioni della psicologia negli ambiti clinico, sviluppo ed educazione, generale, sociale nello loro differenti articolazioni (organizzativa, della famiglia, del lavoro, ecc.) . Le attività di ricerca possono costituire un'integrazione delle attività di tirocinio, ma non sostituirsi ad esse.

Il numero di tirocinanti da inserire presso i servizi e le strutture del soggetto ospitante ed i contenuti del tirocinio verranno concordati tra le parti sia in rapporto alle reciproche esigenze e disponibilità che agli ambiti di inserimento.

Il soggetto ospitante non può utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva e dovrà avere cura di non sovrapporre il tirocinio ad altre attività, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche della professione.

ART. 4

FUNZIONI DEL TUTOR

La frequenza al tirocinio è obbligatoria. Il tutor deve svolgere le funzioni elencate al punto IV delle Linee Guida.

E' responsabilità del tutor annotare giornalmente nell'apposito libretto rilasciato allo studente dall'Università degli Studi di Pavia le presenze del tirocinante e le attività effettuate. Al termine del periodo di tirocinio tale libretto dovrà essere riconsegnato all'Università degli Studi di Pavia, debitamente compilato, firmato e timbrato dal Tutor.

L'Università di Pavia verificherà ed attesterà il regolare svolgimento del tirocinio attraverso il controllo del libretto.

ART. 5

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni del Tutor, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti generali dell'Ente.

Al termine di ogni semestre di tirocinio, il tirocinante presenta al Tutor e al Servizio Tirocinio dell'Università di Pavia una relazione dell'attività svolta.

In caso di interruzione del tirocinio è necessario seguire le indicazioni del punto VII delle Linee Guida.

ART. 6

OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA' DI PAVIA

L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e provvede a mettere a disposizione, con oneri a carico del tirocinante, polizze integrative a copertura del rischio infortuni e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Tali coperture sono estese anche alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori delle strutture del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna, per il tramite del Tutor, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'INAIL, agli istituti assicurativi ed all'Università.

ART. 7

NORME PER LA SICUREZZA

Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego tra il soggetto ospitante e il

tirocinante, né premessa o titolo preferenziale per l'assunzione.

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso le strutture del soggetto ospitante, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Al datore di lavoro del soggetto ospitante competono pertanto, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Tutti gli operatori universitari (tirocinanti, docenti e personale strutturato) che si recano, ancorché saltuariamente, presso le strutture del soggetto ospitante, sono tenuti alla stretta osservanza delle procedure e delle norme emanate dai responsabili dell'Ente stesso, per garantire la sicurezza e la salute propria e degli altri soggetti presenti.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione non implica oneri di spesa né per il soggetto ospitante né per l'Università degli Studi di Pavia.

La durata della presente convenzione è di anni uno a partire dalla data di stipulazione, salvo disdetta da parte di ciascun contraente da inviare tramite lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

L'imposta di bollo è assolta in forma virtuale ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2014.

ART. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://privacy.unipv.it/> e <https://aslvco.it/privacy>

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679.

Le parti danno, altresì, atto che i dati personali raccolti nel corso dell'espletamento della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

ART. 10

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello del Tribunale di Pavia.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Pavia, data del protocollo.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

p. il Rettore

Il Dirigente dell'Area didattica e Servizi agli Studenti

Dott.ssa Maria Spoldi

ASL VCO

Il Rappresentate Legale

Dott.ssa Chiara Serpieri